

**COMUNE DI SEDINI E COMUNE DI VALLEDORIA**  
Provincia Sassari

**CONVENZIONE PER UTILIZZO PARZIALE DI PERSONALE**

- ex art. 1 comma 557 L. n° 311/2004; ex art. 23 CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

**FRA**  
**IL COMUNE DI SEDINI**  
**E**  
**IL COMUNE DI VALLEDORIA**

L'anno duemilaventitre, addì \_\_\_\_\_ del mese di ottobre con la presente convenzione da valere per ogni conseguente effetto di legge:

**TRA**

il Comune di Sedini, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Salvatore Carta autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

**E**

il Comune di Valledoria, rappresentato da \_\_\_\_\_ nella qualità \_\_\_\_\_, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

**PREMESSO**

- Con nota prot. n° 5683/2023 il Comune di Sedini ha chiesto l'autorizzazione al Comune di Valledoria alla prestazione dell'attività lavorativa presso il Comune di Sedini del dipendente di ruolo del Comune di Valledoria con decorrenza 01.10.2023, Dott. Ivan Diana, Funzionario dell'Area economico finanziaria per 18 ore settimanali così articolate:
- 12 ore al di fuori dell'orario d'obbligo ex art. 1 comma 557 L. n° 311/2004;
- 6 ore all'interno dell'orario d'obbligo ex art. 23 CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
- il Comune di Valledoria con nota prot. 10896 ha autorizzato la prestazione lavorativa sopra descritta ;
- 
- che il dipendente Dott. Ivan Antonio Diana ha espresso il proprio consenso alla prestazione lavorativa presso il Comune di Sedini ;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Con la presente scrittura da registrare in caso d'uso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – Oggetto e finalità**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, con il consenso del lavoratore interessato, per un periodo predeterminato - sia per una parte del tempo di lavoro d'obbligo sia per un utilizzo al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo - di personale dipendente dal Comune di Valledoria presso il Comune di

Sedini con decorrenza 01.10.2023 e fino al 30.06.2024;

2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti C.C.N.L. di comparto.

3. La presente convenzione ha carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a. Scioglimento consensuale mediante delibere di Giunta adottate dai Comuni di Sedini e Valledoria ;
- b. Recesso unilaterale da parte di uno dei Comuni aderenti. In tal caso l'effetto del recesso decorrerà non prima del 30° giorno dalla data di adozione della delibera di recesso.

La convenzione inoltre si intende risolta nel caso il dipendente Dott. Ivan Antonio Diana manifesti con nota scritta alle amministrazioni l'indisponibilità a proseguire la propria attività lavorativa articolata dalla presente convenzione. In tal caso l'effetto dello scioglimento decorrerà non prima del 30° giorno dalla data di inoltro ai Comuni della nota con cui si manifesta l'indisponibilità.

## **ART. 2 – Individuazione del personale**

1. Il Comune di Sedini individua nel Sig. Ivan Antonio Diana , Funzionario dell'Area Economico Finanziaria ( ex I cat. D posizione giuridica 1 ed economica 2 ) dipendente del Comune di Valledoria con decorrenza 01.10.2023 , il personale disponibile ad operare presso il comune di Sedini .

2. L'utilizzo del personale sopra individuato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

## **ART. 3 – Tempo di lavoro**

### **a) Tempo di lavoro per utilizzo impiego lavoratore all'interno dell'orario d'obbligo (36 ore settimanali), ai sensi dell'art. 23 CCNL Comparto EE.LL. del 16.11.2022**

1. Le prestazioni lavorative del dipendente assegnato all'utilizzazione a tempo parziale verranno prestate presso il Comune di Valledoria per complessive n. 06 ore ; (pari al 16,66% del tempo complessivo pari a 36 ore settimanali).

2. Le prestazioni lavorative del Sig. Ivan Diana , nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, saranno effettuate sistematicamente secondo gli aspetti organizzativi di miglior funzionamento secondo le esigenze dei servizi.

3. Al lavoratore in convenzione si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale.

4. La prestazione lavorativa resa dal dipendente dovrà, comunque, consentire il regolare recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

5. Ciascun Ente convenzionato accerta mensilmente il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale di rispettiva competenza.

### **b) Tempo di lavoro per utilizzo impiego lavoratore al di fuori dell'orario di lavoro (12 ore settimanali oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ) ex all'art. 1 - comma 557 - della Legge 311/2004 e ss.mm.ii.**

1. Le prestazioni lavorative del dipendente assegnato all'utilizzazione al di fuori dell'orario di lavoro verranno prestate presso il Comune di Sedini per complessive n. 12 ore settimanali ;

2. Tali prestazioni lavorative, nel rispetto del vincolo del non superamento delle 48 ore settimanali, saranno effettuate secondo gli aspetti organizzativi di miglior funzionamento e secondo le esigenze del Comune di Sedini .

5. Il Comune di Sedini accerta mensilmente il rispetto dell'orario prestato al di fuori delle 36 ore d'obbligo.

#### **ART. 4 – Gestione del personale assegnato**

1. Entrambi gli Enti convenzionati assentono all'utilizzo del personale in convenzione in base al contemperamento delle proprie rispettive esigenze.
2. Il rapporto di lavoro del lavoratore assegnato è gestito dall'Ente da cui dipende contrattualmente, titolare del rapporto stesso.
3. Gli Enti convenzionati provvedono alla gestione del lavoratore assegnato in convenzione presso i propri uffici con le seguenti modalità:
  - a) impiego nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alla specializzazione/qualificazione professionale secondo le proprie disposizioni organizzative;
  - b) impiego con modalità volte a garantire il razionale utilizzo della prestazione lavorativa;
4. Il lavoratore mantiene la titolarità del posto ricoperto presso l'Ente da cui dipende contrattualmente, con le connesse funzioni, prerogative;
5. al termine della convenzione:
  - il lavoratore interessato rientrerà full time ( 36 ore settimanali ) presso il Comune di Valledoria, mantenendo lo stesso trattamento economico e giuridico fondamentale contrattualmente previsto;
  - con riferimento al trattamento accessorio, il medesimo è regolato dalle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti nel tempo.

#### **ART. 5 – Trattamento economico utilizzo lavoratore in convenzione ex art. 23 C.C.N.L comparto funzioni locali del 16.11.2022 - Rapporti finanziari tra Enti**

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, in particolare

**a) Trattamento economico utilizzo lavoratore all'interno dell'orario d'obbligo (36 ore settimanali), ai sensi dell'art. 23 CCNL comparto funzioni locali del 16.11.2022**

1. Con riferimento a tale tipologia di utilizzo il Comune di Valledoria provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche fondamentali spettanti al dipendente, comprese le 06 ore prestate a favore del Comune di Sedini, ed al recupero della spesa a carico del Comune di Sedini.

2. Il Comune di Sedini si obbliga a rimborsare al Comune di Valledoria la spesa pari a 16,66% della prevista retribuzione fondamentale esclusi il trattamento accessorio quali retribuzione di posizione e risultato, del CCNL del comparto, compresi i versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali;

3. Il Comune di Sedini si impegna a rimborsare il Comune di Valledoria, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

**b) Trattamento economico utilizzo lavoratore al di fuori dell'orario di lavoro (12 ore settimanali oltre le 36 ore settimanali d'obbligo) ex all'art. 1 - comma 557 - della Legge 311/2004**

1. Con riferimento a tale tipologia di utilizzo il Comune di Sedini provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente

**c) Trattamento economico accessorio per conferimento titolarità di E.Q. / Responsabile di servizio erogazione indennità a titolo di retribuzione di posizione e risultato**

1. Come stabilito dall'art. 23 commi 4, 5 e 7 del CCNL comparto funzioni locali :

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.
- Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL comparto funzioni locali del 16.11.2022;

2. Le valutazioni sui risultati ottenuti dal dipendente, ai fini dell'erogazione della relativa retribuzione saranno svolte da ciascun Ente secondo la propria regolamentazione.

#### **ART. 6 – Durata**

1. La presente convenzione decorre dalla data del giorno 01.10.2023 sino al giorno 30.06.2024 .
2. La convenzione potrà essere rinnovata, previa intesa tra le Amministrazioni.

#### **ART. 7 – Modifiche**

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro in convenzione e alle modalità di utilizzo, gli Enti convenzionati provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei propri rispettivi competenti Organi.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle amministrazioni in base a quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4.

#### **ART. 8 – Disposizioni generali e finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico degli Enti sopra costituiti in parti uguali.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.
4. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Comune di Sedini - Sindaco Salvatore Carta \_\_\_\_\_

Per il Comune di Valledoria – \_\_\_\_\_

Per accettazione: dipendente Ivan Antonio Diana Diana \_\_\_\_\_